



COMUNE DI NOCIGLIA PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 136 del 20-12-2022

Oggetto: CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE -
PROROGA

L'anno **Duemilaventidue** il giorno **Venti** del mese Dicembre alle **11:40** e prosiegua, nella sede Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la giunta comunale nelle persone dei sigg.

VADRUCCI VINCENZO
NUTRICATO LUANA
DRAGONE STEFANIA

Assenti:

Partecipa il Segretario Dott. Mario TAGLIAFERRO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Parere FAVOREVOLE

Addi, 19-12-2022

Il responsabile del servizio
F.to NUTRICATO LUANA

REGOLARITA' CONTABILE
Parere FAVOREVOLE

Addi, 19-12-2022

Il responsabile di Ragioneria
F.to Dott. Giovanni RIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 14 del CCNL Regioni-Enti Locali del 22 gennaio 2004 prevede che gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica lo stesso CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- che l'art. 14 del CCNL comparto regioni - enti locali, stipulato in data 22 gennaio 2004, consente e disciplina per tali finalità, l'utilizzo, a tempo parziale, del personale dipendente da altri Enti, per la gestione di servizi/funzioni in convenzione;
- che il medesimo articolo del predetto CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni;
- che l'art. 1, comma 124, della Legge 30.12.2018, n° 145 riprende nella sua esatta formulazione la predetta norma contrattuale, stabilendo altresì che *"Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004"*;
- che con l'art.1 comma 124 della L.145/2018 Il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. *"scavalco condiviso"* nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D.lgs. n.165/2001; per gli enti locali, l'art.1, comma 58 bis della Legge n.662/1996) a corroborazione dell'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 a mente delle quali *"... gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione"*. In questo caso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni.
- che l'art. 1, c. 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) conferisce una veste legislativa alla disciplina sull'utilizzo da parte degli enti locali, a tempo parziale e mediante convenzione, del personale di altri Enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali (CCNL);
- che in rapporto a detta esigenza il Comune di Ruffano (nota prot.365/2022) ha inoltrato formale richiesta in merito all'individuazione di un dipendente - Istruttore Amministrativo cat.C - da utilizzare in convenzione per lo svolgimento di incombenze e attività inerenti all'Ufficio SUAP, per l'anno 2022, eventualmente rinnovabili e per n. 12 ore settimanali durante l'orario di lavoro;
- che con Deliberazione n. 14 del 15.02.2022 la Giunta Comunale, preso atto della richiesta di utilizzo in convenzione da parte del Comune di Ruffano, di cui alla richiamata nota prot.365/2022), deliberava di approvare l'allegato schema di convenzione che disciplina il tempo di lavoro, la ripartizione dei costi e tutti gli aspetti utili a regolare il corretto utilizzo del

lavoratore, allegato all'atto quale parte integrante e sostanziale e di inviarne copia al Comune di Ruffano;

- che il Comune di Ruffano con deliberazione di G.C. n. 132 del 22 agosto 2022 ha stabilito:
 - *DI PROCEDERE all'utilizzo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, della dott.ssa Lorella ZINZI, dipendente di ruolo del Comune di Nociglia, categoria giuridica CI, profilo professionale Istruttore Amministrativo, per n.12 ore settimanali, da svolgere all'interno dell'orario di lavoro presso l'Ente di appartenenza, decorrere dalla data di stipula della convenzione e fino al 31.12.2022, salvo rinnovo;*
 - *DI INQUADRARE la suddetta dipendente nel settore Ragioneria, Contabilità e Tributi-servizio Suap;*
 - *DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione che disciplina il tempo di lavoro, la ripartizione dei costi e tutti gli aspetti utili a regolare il corretto utilizzo del lavoratore;*
 - *DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione.*
- che con Deliberazione n. 92 del 23.08.2022 la Giunta Comunale, considerato che si rendeva necessario adeguare l'orario di lavoro al dipendente Lorella Zinzi per l'utilizzo congiunto con il Comune di Ruffano, stabiliva che a far data dal 1 settembre 2022 l'orario di lavoro della predetta dipendente è rideterminato in 36 ore settimanali e di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione con il Comune di Ruffano;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione in oggetto, l'accordo tra i due enti scade il 31.12.2022;

VISTA la nota prot. n. 19573 del 05.12.2022, acquisita al n. 5962 di pari data del protocollo dell'Ente, con la quale il Sindaco del Comune di Ruffano ha richiesto la proroga della convenzione tra il Comune di Nociglia e il Comune di Ruffano fino al 31.12.2023;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del richiamato articolo 2, comma 3, della Convenzione di cui trattasi, l'assegnazione del dipendente all'ente utilizzatore potrà essere rinnovata o prorogata su richiesta del comune utilizzatore e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- l'attività oggetto della richiesta di proroga dell'utilizzo condiviso non interferisce con le esigenze di servizio e non è in conflitto con gli interessi del Comune di Nociglia.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del presente atto, richiesti ed espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00.

Tanto premesso,

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

1. **di prendere atto** della richiesta di proroga della convenzione tra il Comune di Nociglia e il Comune di Ruffano fino al 31.12.2023, pervenuta con nota del Sindaco del Comune di Ruffano e acquisita al n. 5962 del 05.12.2022 del protocollo dell'Ente;
2. **di prorogare** fino al 31.12.2023, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, la Convenzione vigente tra il Comune di Nociglia e il Comune di Ruffano per l'utilizzo di personale ex art. 14 C.C.N.L. enti locali del 22.01.2004 ed ex comma 124 dell'art. 1 della l. 145/2018, in scadenza il 31.12.2022;

3. **di autorizzare** il proprio dipendente a prestare la propria attività lavorativa presso il comune richiedente nei limiti di quanto previsto dalla richiamata convenzione;
4. **di inviare** copia del presente atto al Comune di Ruffano.

Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

N Deliberazione N. 136 del 20-12-2022

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Vincenzo VADRUCCI

Il Segretario Generale
F.to Dott. Mario TAGLIAFERRO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio online del Comune il 20-12-2022 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Nociglia, 20-12-2022

L'Impiegato Addetto
F.to Anna TOMA

Il Segretario Generale
F.to Dott. Mario TAGLIAFERRO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 - D.Lgs 18/08/2000, Num 267)

Nociglia, 20-12-2022

Il Segretario Generale
F.to Dott. Mario TAGLIAFERRO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Nociglia, li 20-12-2022

Il Segretario Generale
Dott. Mario TAGLIAFERRO
